

REGOLAMENTO (CEE) N. 3728/90 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1990
relativo al rilascio di titoli di importazione per conserve di funghi coltivati
originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2428/90 della Commissione (3) ha rivisto fino al 31 dicembre 1990 la ripartizione del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81;

considerando che il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originarie dalla Cina è stato sospeso con il regolamento (CEE) n. 2591/90 della Commissione (4);

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 allorché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano il saldo disponibile per un determinato paese fornitore, dopo l'utilizzazione della riserva, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che per le conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi, ad eccezione di Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong, i quantitativi richiesti il 17 e 18 dicembre

1990 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possono essere rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato a tali paesi; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti il 17 e 18 dicembre 1990 e comunicati alla Commissione il 19 dicembre 1990 per le conserve di funghi coltivati di cui al codice NC 2003 10 10, originarie di paesi terzi, ad eccezione di Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong, sono rilasciati, con indicazione della dicitura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/90, limitatamente all'8,04 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso per le domande presentate a decorrere dal 19 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(3) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 16.

(4) GU n. L 244 del 7. 9. 1990, pag. 22.